



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23152

Data: 22/03/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell'Ufficio Campionati del Rapporto Arbitrale del 17/03/2024 relativo all'incontro (25008) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN) il 16/03/2024 tra HC Trento Silvelox U16 (223) e HC Aosta Gladiators U16 (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Trento A.s.d. (223)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione degli artt. 5.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2023-2024 (impiego di giocatori in posizione irregolare) e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Trento A.s.d. (223)** di € 300 (trecento) ai sensi art. 24, n.3, seconda parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. 5.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2023-2024 (impiego di giocatori in posizione irregolare).

D) Motivazione:

### **Hockey Club Trento A.s.d. (223)**

L'Ufficio Campionati Hockey segnalava l'**irregolare impiego** nella gara in questione da parte della società HC Trento Silvelox degli atleti **GIULIANI Annalisa** (tesserata FISG 601378) e **MATURI Lorenzo** (tesserata FISG 609257).

La segnalazione appare fondata.

Premesso che la giocatrice GIULIANI, tesserata per l'HC B Foxes Academy ASD, è stata ceduta in prestito all'HC Trento in data 01.09.2023, mentre il giocatore MATURI, tesserato per ASD HC Valrendena, è stato ceduto all'HC Trento mediante la modalità dell'utilizzo in data 03.01.2024, si osserva che l'impiego dei predetti tesserati nelle partite di play off nelle fila dell'HC Trento sarebbe potuto avvenire soltanto a condizione che gli stessi avessero preso parte ad almeno il 40% degli incontri di tutte le fasi del campionato disputate dalla predetta squadra (art. 5.2 NOFA Giovanili correnti).

Nel caso di specie la citata condizione non si è verificata.

Posto, infatti, che l'HC Trento ha disputato 28 incontri di regular season e che il 40% di dette gare corrisponde a 11 incontri (28/12=11,2), si osserva che tanto l'atleta GIULIANI, che ha partecipato a 9 incontri di regular season, quanto l'atleta MATURI, che ha preso parte ad una sola partita sempre della stagione regolare, non hanno raggiunto la percentuale minima e/o il numero minimo di incontri che avrebbe consentito loro la regolare partecipazione alla fase dei play off.

Sotto il profilo disciplinare ne consegue la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 a carico della società HC Trento Silvelox, nonché la comminazione della sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata nell'importo di € 300,00.

Un tanto premesso,

- ritenuto che l'irregolare impiego dei sopra citati atleti abbia inficiato anche la regolarità della partita stessa, sotto il profilo dell'equità sportiva;



- visti gli artt. 5.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2023-2024 e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia,  
il Giudice Unico Sportivo

**in flig ge**

alla società HC Trento Silelox la **sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0** nella gara 1 di semifinale dei playoff di Coppa Italia del campionato Under 16 disputata in Trento (TN) il 16.03.2024 contro la squadra HC Aosta Gladiators U.16 e vinta sul campo di gara da quest'ultima con il punteggio di 8-4.

**dis pone**

la **rettifica** del risultato sulla base della presente decisione.

**Hockey Club Trento A.s.d. (223)**

Per i motivi sopra esplicitati:

il Giudice Unico Sportivo

- visto l'art. 24, n.3, seconda parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia

**in flig ge**

alla società HC Trento Silvelox la sanzione pecuniaria dell'**ammenda di € 300,00 (trecento euro)** per violazione dell'art. 5.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2023-2024.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Trento A.s.d. (223).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi